

STATUTO in vigore dal 24 ottobre 2018

Società Italiana di Chirurgia Vascolare e Endovascolare (SICVE)

ARTICOLO 1

Si è costituita in Roma un'Associazione Civile denominata "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare", con acronimo SICVE, la cui sede legale è presso la Segreteria Organizzativa opportunamente individuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione è libera, apartitica, senza scopi di lucro e non riconosce retribuzioni per le cariche sociali per le quali sono previsti l'esclusivo titolo gratuito e la dichiarazione e regolazione di eventuali conflitti di interesse da parte degli organi rappresentativi, che non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 2

La "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) ha durata indeterminata.

ARTICOLO 3

Scopo della S.I.C.V.E. è quello di favorire e promuovere gli studi e le ricerche nel campo della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, di facilitarne lo sviluppo e le conoscenze, di coordinare i mezzi atti a potenziare l'applicazione ed il processo di ogni più moderno metodo di studio e cura delle malattie vascolari, arteriose, venose e linfatiche, di facilitare lo scambio d'idee tra cultori di questa disciplina della Chirurgia, tutelando il prestigio e gli interessi professionali dei Soci, di promuovere le attività didattiche e la Formazione Continua dei Soci, di curare i principi etici e deontologici dei Soci nel campo professionale, di promuovere la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare anche intervenendo a vari livelli istituzionali nella programmazione sanitaria e producendo o collaborando a produrre linee guida e protocolli su aspetti di buona pratica clinica. Al fine di raggiungere i propri scopi statuari la S.I.C.V.E. può collaborare con altre Associazioni, Società, Enti ed Organizzazioni con finalità anche indirettamente analoghe alla propria e potrà costituire o promuovere altre Associazioni di liberi cittadini che hanno solo scopi umanitari e senza scopi di lucro. L'Associazione promuove inoltre tutte le attività atte a migliorare i rapporti internazionali con Società Internazionali. E' ammesso l'esercizio in totale autonomia amministrativa e gestionale dell'Associazione e dei suoi rappresentati legali e non legali, ed è escluso l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione di attività svolte nel programma di formazione continua in medicina (ECM). E' ammesso il supporto anche economico gratuito a favore dell'Associazione da parte di Strutture, Enti, Fondazioni, altre Associazioni e sono ammessi contributi gratuiti di Soci o Enti pubblici o privati o industrie farmaceutiche, elettromedicali e di dispositivi medico-chirurgici, in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per l'ECM e dalle normative vigenti. La S.I.C.V.E. può diventare ed essere soggetto fondatore promotore di un'Associazione Umanitaria per le malattie vascolari che non può avere scopi di lucro ma solo scopi umanitari. Tale Associazione Umanitaria può avere propri Soci sostenitori che possono essere liberi cittadini. Gli Organi Statuari della S.I.C.V.E. possono essere anche Organi Statuari della suddetta Associazione Umanitaria. L'Associazione non ha finalità di attività o tutela sindacale dei Soci.

ARTICOLO 4

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione si riunisce in Congresso e riconosce, inoltre, quale Organo Ufficiale una Rivista edita a stampa cartacea, inviata gratuitamente ai Soci in regola, e messa a disposizione inoltre on line sul proprio sito web ufficiale con accesso libero, su cui pubblica gli Atti del Congresso, il risultato di studi e ricerche da essa promossi, compresi i dati di un Registro delle attività assistenziali da parte dei Centri di Chirurgia Vascolare Endovascolare sul territorio nazionale, da essa promosso, e inoltre

eventuali notizie inerenti l'Associazione stessa. E' compito del Presidente e del Consiglio Direttivo assumere i rapporti necessari con la Casa Editrice e con l'Editor in Chief. L'Editor in Chief può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se convocato senza diritto di voto.

ARTICOLO 5

L'Associazione si propone anche di stabilire i rapporti con le Società Nazionali e Straniere aventi comuni interessi scientifici, allo scopo di valorizzare scambi culturali, attraverso l'organizzazione di Congressi nazionali e internazionali, scambi di Soci e la promozione di studi a carattere nazionale, internazionale e/o interdisciplinare.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea Dei Soci, il Presidente In Carica qui di seguito denominato anche semplicemente Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio Dei Proviviri.

ARTICOLO 7

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari, medici specialisti in Chirurgia Vascolare o in branche affini e che abbiano conseguito titoli ritenuti idonei. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Juniores, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare o in branche affini, o medici già specialisti in Chirurgia Vascolare o in branche affini, comunque di età inferiore a 35 anni compiuti. L'iscrizione all'Associazione è annuale. Essa viene accettata e di anno in anno riconfermata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. E' istituita la figura del Socio Sponsor, rappresentata da qualunque cittadino o istituzione pubblica o privata che attraverso una libera donazione sostiene le attività scientifico-tecnologiche o di informazione-formazione della S.I.C.V.E. Il Socio Sponsor non può ricoprire cariche sociali ma può partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

ARTICOLO 8

La domanda di colui che aspira ad essere ammesso all'Associazione in qualità di Socio deve essere indirizzata al Presidente, accompagnata da Curriculum Vitae e presentata da due Soci Ordinari. Il Presidente e il Consiglio Direttivo decidono l'ammissione a Socio che viene poi deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 9

La nomina di Socio Onorario, da attribuirsi a Studioso Italiano o Straniero che abbia particolarmente contribuito al progresso della disciplina, viene proposta dal Presidente, dal Past President, dal Presidente Eletto e dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci, mediante votazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Socio Onorario non ha diritto di voto in Assemblea.

ARTICOLO 10

Il Collegio dei Proviviri, su richiesta di almeno dieci Soci in regola con la quota associativa, può proporre al Presidente e al Consiglio Direttivo la revoca di un Socio che assuma posizioni incompatibili con le finalità e gli interessi dell'Associazione. Il Socio ha il diritto di giustificarsi di fronte al Presidente e al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

I Soci Ordinari e Juniores sono tenuti al pagamento di un contributo annuo il cui ammontare viene definito da apposito Regolamento. L'ammontare del contributo viene deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, e del Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa per tre anni

consecutivi fa' sì che il Socio decada e venga cancellato dall'albo dei Soci. La cancellazione definitiva spetta tuttavia al Presidente e al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione dei Soci, dalle quote annuali, dalle donazioni e dalle elargizioni e sovvenzioni che possono pervenire all'Associazione. Le rendite sono erogate per le spese d'amministrazione, per le spese di adunanza, per le pubblicazioni inerenti l'attività della Società, per l'istituzione di premi e quant'altro definito da apposito Regolamento.

ARTICOLO 13

I Soci Ordinari e Juniores si riuniscono in Assemblea ed eleggono, mediante votazione a scrutinio segreto, ogni anno il Presidente e ogni due anni i Consiglieri. I Soci Ordinari e Juniores possono riunirsi in Assemblea ordinaria periodicamente su deliberazione del Presidente, e del Consiglio Direttivo oppure in Assemblea straordinaria in qualsiasi momento su particolare richiesta del Presidente, e del Consiglio Direttivo o di almeno 50 Soci Ordinari in regola con la quota associativa, in ogni caso previa convocazione fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o e-mail o telefax almeno 30 giorni prima dell'Assemblea stessa. L'Assemblea dei Soci viene convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione per deliberare è richiesta la maggioranza del 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione per deliberare è richiesta la maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto. All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto solo i Soci Ordinari e Juniores in regola con le quote associative e, senza diritto di voto, i Soci Onorari e i Soci sponsor. Nell'ultima Assemblea di fine anno viene tenuta una seduta amministrativa nella quale il Presidente rende note le deliberazioni e le attività svolte o in corso di svolgimento, sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo, comunica la nomina dei nuovi Soci.

ARTICOLO 14

L'Associazione è diretta dal Presidente con otto Consiglieri, dal Past President e dal Presidente Eletto costituenti assieme il Consiglio Direttivo che ha anche funzione di Comitato Scientifico al tempostesso, verificando e controllando la qualità delle attività dell'Associazione stessa, delle ricerche promosse dalla Società, e delle attività di assistenza della Chirurgia Vascolare sul territorio nazionale. Raccoglie inoltre e analizza periodicamente i dati del Registro Nazionale delle attività assistenziali e organizza riunioni scientifiche.

Il Consiglio Direttivo è costituito quindi dai tre Presidenti (Presidente in carica, Past President e Presidente Eletto) e da otto Consiglieri di cui due Ospedalieri, indicati dal Collegio dei Primari Ospedalieri, due Universitari, indicati dal Collegio dei Professori Ordinari e i rimanenti quattro costituiti dai primi quattro più votati dei Soci Ordinari candidatisi liberamente, fermo restando che qualunque Socio Ordinario potrà candidarsi spontaneamente a essere eletto nel Consiglio Direttivo, dichiarando se andrà in quota alla componente universitaria o ospedaliera; di questi quattro quindi due saranno Ospedalieri e due Universitari; possono far parte del Consiglio Direttivo solo Soci Ordinari in regola con la quota associativa per almeno i due _____ anni _____ precedenti.

La candidatura o le candidature alla Presidenza viene o vengono annualmente proposte dal Collegio universitario dei Professori di Prima Fascia o dal Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare, con alternanza tra Ospedaliero e Universitario: il Collegio così propone all'elettorato il nominativo di uno o più candidati in regola con la quota associativa SICVE da votare alla carica di Presidente dell'Associazione. Qualunque Socio Ordinario, in regola con la quota associativa, potrà candidarsi alla carica di Presidente purché la candidatura sia appoggiata da almeno trenta Soci firmatari in regola con la quota associativa (ogni Socio può sostenere con la propria firma una sola candidatura). Il Presidente viene eletto a maggioranza dai Soci in regola con la quota associativa con voto segreto e con scheda riservata. Il Presidente dura in carica un anno e viene eletto due anni prima del suo mandato, pertanto l'anno successivo, avrà il mandato di Presidente Eletto, per un anno ancora dopo avrà il mandato di Presidente in carica e per un anno ancora dopo avrà il mandato di Past President. Il Presidente in carica sarà a senso alterno universitario-ospedaliero. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo entrano in carica il primo

giorno dell'anno solare successivo alla loro elezione. Le candidature a Presidente o a Consigliere presentate dai Collegi dovranno pervenire al Presidente in Carica sessanta giorni prima della votazione, mentre le candidature a Presidente o a Consigliere spontanee dei Soci dovranno pervenire al Presidente in Carica entro il termine perentorio di trenta giorni prima della votazione e corredate da curriculum vitae. Tutte le candidature saranno verificate e accettate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo in carica e quindi comunicate in tempo utile ai Soci prima della votazione. I Consiglieri vengono eletti a maggioranza dai Soci in regola con la quota associativa, mediante voto segreto e scheda riservata. I Consiglieri durano in carica il biennio immediatamente successivo alla loro elezione ed eleggono, assieme al Presidente, tra i loro membri ad inizio mandato il Segretario che rimane in carica quel biennio e che può essere riconfermato solo per il biennio successivo qualora si ricandidi come Consigliere. Il Consigliere non potrà ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il Presidente receda e/o non possa più esercitare il suo incarico, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, il Collegio di appartenenza (Universitario od Ospedaliero) proporrà un nuovo Presidente la cui carica verrà ratificata dal Consiglio Direttivo prima e da un'Assemblea Straordinaria dei Soci dopoe resterà in carica sino alla scadenza naturale del Presidente al quale è succeduto. Qualora un Consigliere receda dal mandato durante il biennio di attività, verrà sostituito dal primo dei non eletti della stessa componente ospedaliera o universitaria o, in assenza di questi, il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, provvederà alla cooptazione di un Socio Ordinario in regola con la quota associativa annuale da almeno due anni.

E' istituito il Collegio dei Proviviri che, in numero di tre, vengono scelti tra i membri dell'Associazione esterni al Consiglio Direttivo. I Proviviri vengono proposti dal Consiglio Direttivo ad inizio mandato e, nominati dal Presidente, durano in carica per quel biennio. I Proviviri possono essere riconfermati nei bienni successivi.

ARTICOLO 15

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si rendono garanti delle attività dell'Associazione, ne curano l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed adempiono ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli scopi dell'Associazione promuovendone l'incremento con tutti i mezzi che sono in suo potere.

ARTICOLO 16

Il Presidente, e il Consiglio Direttivo sono tenuti a riunirsi periodicamente oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su domanda di almeno sette dei membri aventi diritto alla riunione. Per la validità di ogni riunione è necessaria la convocazione almeno un mese prima da parte del Presidente e la presenza di almeno sei dei membri aventi diritto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica. Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno diritto di voto nelle riunioni. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in video conferenza.

ARTICOLO 17

Il Segretario è tenuto a redigere verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 18

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, convoca e presiede le Assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina i pagamenti e la riscossione dei pagamenti, firma gli atti ufficiali.

ARTICOLO 19

Il controllo della gestione economica del patrimonio viene effettuata dal Tesoriere, sotto la piena responsabilità del Presidente. Il Tesoriere è il Segretario in carica della SICVE. Il Tesoriere collabora con il Presidente e sotto la diretta responsabilità del Presidente tiene cura del buon andamento finanziario dell'Associazione, mantiene la cassa sociale, prepara compila il bilancio consuntivo e quello preventivo avvalendosi eventualmente della collaborazione di un Dottore Commercialista. In particolare, l'esercizio finanziario di ogni anno si chiude il giorno dell'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci, giorno in cui vengono comunicati e pubblicati dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, per essere approvati dall'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno trascorso e quello preventivo del successivo anno. Tutti i bilanci consuntivi e preventivi vengono pubblicati on line sul sito ufficiale dell'Associazione e sono quindi sempre a disposizione dei Soci e delle Istituzioni.

ARTICOLO 20

Tutte le funzioni dell'Associazione sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 21

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo. La proposta di modifica deve essere formulata e comunicata a tutti i Soci a mezzo raccomandata o e-mail o telefax almeno un mese prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci. La proposta di modifica sarà discussa ed approvata a maggioranza dai Soci presenti all'Assemblea ed aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 22

In caso di scioglimento dell'Associazione l'attivo viene assegnato secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

ARTICOLO 24

È previsto dallo Statuto un Regolamento che stabilisce le norme comportamentali ed attuative dell'Associazione e dei suoi componenti. Modifiche al Regolamento possono essere assunte dal Presidente, assieme al Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno nove/undici. Modifiche al Regolamento possono essere proposte al Presidente e al Consiglio Direttivo da almeno trenta Soci in regola con la quota associativa.

ARTICOLO 25

L'Associazione tramite il Presidente e il Consiglio Direttivo, che fungono da Comitato Scientifico e Organizzatore, presiede al controllo della qualità delle attività assistenziali sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi statutari, tramite Sezioni o Rappresentanze in tutte le Regioni, riconoscendo in ciascuna almeno un Referente Regionale che ha il compito di coordinatore. Tali Sezioni o Rappresentanze hanno il fine di sviluppare programmi e ricerche anche attraverso incontri scientifici regionali o macroregionali, riconosciuti e approvati dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo, anche in collaborazione con altre Associazioni. L'Associazione promuove le ricerche epidemiologiche e riguardanti i PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) e leverifiche di qualità delle Chirurgie Vascolari Italiane.